



# Tax Newsletter

3/2022

Tax Professional Practice



## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

## Prassi

- **Regime fiscale da applicare nel caso di rettifica del prezzo di cessione di partecipazione - Interpello n. 110 del 14 marzo 2022**
- **Treatmento fiscale delle perdite da *derecognition* - Interpello n. 113 del 14 marzo 2022**
- **Regime della tassazione di gruppo e modifiche della compagine sociale - Interpello n. 140 del 21 marzo 2022**
- **Note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali - Interpello n. 100 del 9 marzo 2022**

## Prassi

### Imposte sui redditi

Visto di conformità: i soci di S.t.p. - Risoluzione n. 10 del 4 marzo 2022

L'amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità per i soci di società costituite tra professionisti di apporre il visto di conformità, utilizzando la partita IVA della S.t.p.. La condizione necessaria affinché ciò sia possibile è data dall'iscrizione della società nel registro delle imprese e nell'ordine professionale relativo. Inoltre, la maggioranza del capitale (cioè i 2/3 di esso) deve essere composto da professionisti iscritti agli albi: eventuali introduzioni di patti parasociali devono essere tempestivamente comunicate alle istituzioni competenti, al fine di verificare che non venga meno il requisito del controllo di diritto in capo ai soci professionisti.

Regime fiscale da applicare nel caso di rettifica del prezzo di cessione di partecipazione - Interpello n. 110 del 14 marzo 2022

Il trattamento fiscale delle somme ricevute da un soggetto IAS/IFRS, in sede di cessione di partecipazioni, a titolo di aggiustamento del prezzo, deve essere equiparato a quello che sarebbe stato applicato se l'operazione fosse stata contabilizzata secondo i canoni giuridico-formali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.M. n. 48/2014. Più specificatamente, tali somme, che comportano semplicemente una rettifica del corrispettivo di vendita (si parla di clausole di *earn-out*), devono essere sottoposte al medesimo trattamento fiscale dei componenti che vanno a rettificare e non possono essere considerate sopravvenienze attive, ai sensi dell'art. 88 del TUIR.

Riporto delle perdite in occasione di una scissione - Interpello n. 111 del 14 marzo 2022

Nel caso di scissione parziale con costituzione di una nuova società, non è ravvisabile nessun effetto elusivo, dal momento che il patrimonio della beneficiaria viene a costituirsi contestualmente all'operazione: più in particolare, la società scissa viene suddivisa in più centri di imputazione, ciascuno dei quali ha diritto a riportare le perdite fiscali maturate in precedenza dalla scissa. L'effetto elusivo si ravviserebbe solamente nel caso in cui la società beneficiaria fosse una società preesistente, poiché potrebbero essere compensate perdite fiscali con utili imponibili derivanti dallo svolgimento di un'attività economica diversa.

Trattamento fiscale delle perdite da *derecognition* - Interpello n. 113 del 14 marzo 2022

La perdita da *derecognition* derivante dall'estinzione di una passività finanziaria può essere assimilata ad un interesse passivo, ai sensi dell'art. 96 del TUIR, solamente a condizione che tale onere sia direttamente collegato ad un contratto avente causa finanziaria.

Trattamento IRES nei soggetti IAS/IFRS della *first recognition* di *put options* - Interpello n. 114 del 21 gennaio 2022

In sede di prima adozione dei principi IAS/IFRS, le *put options*, previamente non iscritte in bilancio, assumeranno piena rilevanza fiscale, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, ex art. 83 TUIR.

Principio di inerenza per bonus concesso ai clienti - Interpello n. 115 del 15 marzo 2022

In caso di concessione a clienti di bonus condizionati, tale onere può essere considerato inerente all'attività di impresa, ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR, solamente nel caso in cui risulti idoneo a produrre potenzialmente maggiori ricavi per l'impresa stessa. L'inerenza deve essere valutata con riferimento all'attività d'impresa, le sue dimensioni, nonché le sue finalità promozionali.

Trattamento fiscale di derivati non di copertura - Interpello n. 116 del 15 marzo 2022

Gli strumenti derivati non di copertura (come le opzioni *put* e *call*) di soggetti IAS *adopter* sono considerati, ai fini fiscali, strumenti finanziari simili alle azioni, ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a), TUIR, a prescindere dalla classificazione adottata dal soggetto in bilancio. La remunerazione di tali strumenti è considerata indeducibile ai fini IRES.

Test di vitalità in caso di fusione: il riporto delle perdite nelle operazioni di MLBO - Interpelli nn. 124, 127, 128, 136 e 141 del 21 marzo 2022

Nelle operazioni di fusione, il riporto delle perdite fiscali pregresse è consentito solamente se viene mantenuta l'attività economica a cui tali perdite si riferiscono e, in generale, se vengono rispettati i requisiti minimi di vitalità, di cui all'art. 172, comma 7, TUIR. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha dichiarato che tali requisiti di vitalità non devono sussistere in capo alle società veicolo in occasione della realizzazione di operazioni di MLBO, ovvero fusioni inverse a seguito di acquisizioni con indebitamento. La vitalità di tali società viene dedotta dal fatto che si tratta di veicoli costituiti necessariamente per la strutturazione e realizzazione dell'operazione.

Consolidato nazionale e i necessari requisiti di controllo - Interpello n. 125 del 21 marzo 2022

L'Agenzia delle entrate ha dichiarato che per poter accedere alla tassazione di gruppo è necessario rispettare i requisiti di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.: una società posta in una posizione intermedia della catena di controllo non può esercitare l'opzione in qualità di consolidante con la sua controllante; tale società può esercitare l'opzione in qualità di consolidante solamente con le sue società controllate sottostanti. Infatti, in caso contrario, verrebbero meno le finalità che il legislatore intende perseguire attraverso il regime del consolidato fiscale, che presuppone che il soggetto consolidante sia il soggetto passivo di più alto livello nella catena di controllo.

### [Trattamento IRES del ramo d'azienda trasferito a seguito di proposta concordataria - Interpello n. 126 del 21 marzo 2022](#)

Il valore fiscale delle attività assunte da un determinato soggetto sulla base di una proposta concordataria deve essere determinato in relazione all'esborso finanziario che il soggetto sostiene: tale esborso deve essere poi adeguatamente suddiviso tra i diversi *asset* acquisiti in modo da riflettere correttamente il valore reale dei beni che vengono iscritti in bilancio. In sede di controllo, l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di sindacare la ripartizione effettuata.

### [Utilizzo delle perdite fiscali in caso di interruzione del consolidato fiscale - Interpello n. 129 del 21 marzo 2022](#)

Le perdite fiscali residue in caso di interruzione anticipata del regime di tassazione di gruppo sono da considerarsi nell'esclusiva disponibilità della società consolidante, ai sensi dell'art. 124 e 125 del Testo Unico. Una diversa attribuzione delle perdite fiscali deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia delle entrate, in sede di esercizio o di rinnovo dell'opzione stessa. Infine, le perdite fiscali possono essere riattribuite esclusivamente alle società che le hanno prodotte.

### [Assegnazione gratuita di beni a produttori - Interpello n. 130 del 21 marzo 2022](#)

Le cessioni di beni per essere qualificate tali devono comportare il trasferimento al cessionario del diritto di disporre del bene: l'assegnazione a titolo gratuito di un bene ad un soggetto che non può autonomamente decidere come utilizzare il medesimo può essere semplicemente qualificata come una forma di collaborazione tra le parti coinvolte.

### [Trattamento fiscale degli indennizzi erogati - Interpello n. 132 del 21 marzo 2022](#)

Il riconoscimento di un indennizzo non assume rilevanza nel calcolo della base imponibile IRES del soggetto che lo eroga, a meno che non venga rispettato il principio di inerenza di cui all'art. 109, comma 5, TUIR. Ai fini IRAP, invece, la provvista di pagamento assume rilevanza laddove rientri in una voce rilevante per la determinazione del valore della produzione netta.

### [I profili elusivi delle operazioni di scissione - Interpello n. 133 del 21 marzo 2022 e n. 152 del 23 marzo 2022](#)

La scissione è un'operazione fiscalmente neutrale, così come disposto dall'art. 173 del TUIR, la quale prevede il passaggio del patrimonio della società scissa alle beneficiarie in continuità di valori, ovvero mantenendo latenti i plusvalori eventualmente presenti: tali plusvalori concorreranno a formare il reddito d'impresa nel momento in cui i beni verranno realizzati (ceduti a titolo oneroso o assegnati ai soci). Al fine di evitare che si verifichino operazioni elusive, la scissione non deve prevedere l'assegnazione di beni a società non operative, con l'unico obiettivo di beneficiare del regime fiscale di neutralità, rinviando la tassazione dei beni trasferiti *sine die*. In altri termini, l'operazione deve possedere una propria giustificazione economica, ovvero deve essere finalizzata alla riorganizzazione del gruppo.

### [Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni Italia - Belgio: cessione di partecipazioni - Interpello n. 135 del 21 marzo 2022](#)

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono imponibili nello Stato dove il cedente è fiscalmente residente.

### [Patrimonio destinato a uno specifico affare - Interpello n. 138 del 21 marzo 2022](#)

Il patrimonio destinato ad uno specifico affare costituito da una determinata società non può essere considerato un soggetto passivo IRES o IRAP. Ne deriva che spetta alla società che lo ha costituito procedere ai relativi adempimenti fiscali: infatti, il patrimonio destinato rimane nella titolarità della società medesima. Quest'ultima procederà a calcolare, secondo le ordinarie regole, un'unica base imponibile IRES e IRAP, comprensiva della gestione ordinaria e di quella relativa al patrimonio destinato.

### [Trattamento fiscale dei proventi ricevuti a titolo di provvista di pagamento - Interpello n. 139 del 21 marzo 2022](#)

Il provento ricevuto da una società a titolo di provvista deve essere contabilizzato nella voce A.5 'Altri ricavi e proventi' del Conto Economico e deve essere considerato nella determinazione della base imponibile IRES e IRAP, anche nel caso in cui venga rilevato a fronte di un costo indeducibile. Infatti, mentre per i componenti negativi deve essere applicato il principio di inerenza, ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR, per i componenti positivi di reddito non esiste una disposizione simmetrica che ne escluda la tassazione.

### [Regime della tassazione di gruppo e modifiche della compagine sociale - Interpello n. 140 del 21 marzo 2022](#)

Le modifiche della compagine sociale sono causa di interruzione della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.M. del 1° marzo 2018. Tuttavia, in caso di realizzazione di un'operazione straordinaria che comporti modifiche nella struttura della catena del controllo di un gruppo, senza che vengano meno i requisiti di controllo di cui all'art. 117, comma 1, TUIR, l'ipotesi di cui sopra non viene integrata.

### [I profili elusivi di operazioni di MLBO - Interpello n. 142 del 21 marzo 2022](#)

Si parla di MLBO abusiva nel caso in cui l'operazione sia finalizzata alla realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, anche non immediato, così come disposto dall'art. 10-*bis*, comma 1, L. 212/2000. Più in particolare, un'operazione di LBO che non sia finalizzata alla soddisfazione di alcun interesse economico, ma abbia come obiettivo ultimo quello di consentire la deduzione degli interessi passivi da parte della società target (ai sensi dell'art. 96 TUIR), rientra in un caso di abuso del diritto.

## [Imposte pagate all'estero: convenzione contro le doppie imposizioni - Interpello n. 145 del 22 marzo 2022](#)

L'art. 165, comma 1, TUIR prevede la concessione di un credito per le imposte pagate all'estero in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione in capo al medesimo soggetto. Tuttavia, come ha chiarito la Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, i criteri di collegamento di cui all'art. 23 TUIR non operano in presenza di una convenzione che elimina la doppia imposizione.

## [Trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda - Interpello n. 151 del 23 marzo 2022](#)

In sede di trasferimento di ramo aziendale, non rileva la circostanza per cui i singoli beni siano trasferiti con uno o più atti, ma ciò che deve essere tenuto in considerazione riguarda la presenza di un vincolo funzionale tra i beni medesimi. L'eventuale plusvalenza che si origina deve essere considerata imponibile ai fini IRES e può essere rateizzata in applicazione dell'art. 86, comma 4, TUIR. Ai fini IRAP, invece, tale plusvalore non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

## [Liquidazione di OICR: obbligo di sostituzione d'imposta in capo alla SGR - Interpello n. 161 del 30 marzo 2022](#)

I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR istituiti in Italia sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 26%: il soggetto tenuto all'applicazione di tale ritenuta è la SGR, in qualità di sostituto d'imposta. In sede di cessione, liquidazione o rimborso delle quote o azioni dell'OICR, il reddito di capitale sul quale calcolare la ritenuta è pari al valore effettivo di acquisto o vendita, dato dalla differenza tra il valore effettivo di riscatto e il costo medio ponderato delle quote.

## [Regime di esenzione per i proventi distribuiti da fondi immobiliari a OICR esteri - Interpello n. 162 del 30 marzo 2022](#)

Gli OICR esteri per poter beneficiare della non imponibilità dei proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani devono poter essere equiparati a fondi italiani, per quanto riguarda l'autonomia nelle scelte di gestione e le caratteristiche relative alla gestione collettiva del risparmio. Inoltre, il fondo estero deve essere gestito da un soggetto sottoposto a vigilanza.

## [Dividendi: la presunzione di prioritaria distribuzione - Interpello n. 163 del 30 marzo 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha previsto una stratificazione temporale per le distribuzioni di utili, in base alla quale si considerano distribuiti, in primo luogo, gli utili conseguiti fino al 31 dicembre 2007, in secondo luogo, gli utili conseguiti fino al 31 dicembre 2016 e, infine, gli utili conseguiti fino al 31 dicembre 2017. Si tratta di una disposizione volta ad assicurare una omogeneità di trattamento per ciò che concerne il regime di tassazione applicabile in capo ai soggetti partecipanti.

## [Decreto Milleproroghe: novità in tema di IRAP - Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8 del 29 marzo 2022](#)

L'art. 20-bis, D.L. 228/2021 (convertito nella L. 15/2022) ha posticipato al 30 giugno 2022 il termine entro il quale versare il saldo 2019 e il primo acconto 2020 relativi al mancato versamento dell'imposta regionale, a causa di errata interpretazione delle condizioni di esonero previste dal Decreto Rilancio.

## [Credito d'imposta per imprese energivore - Risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022](#)

L'art. 15, D.L. 27/2022 ha previsto, a favore delle imprese cosiddette energivore, la concessione di un'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% dei costi sostenuti per la componente energetica acquistata nel primo trimestre del 2022. Tale credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 con codice 6960.

## [Canone di locazione e contributi a fondo perduto - Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha istituito i codici tributo da utilizzare per restituire i contributi a fondo perduto non spettanti, previsti ai sensi dell'art.9-*quater*, comma 1, D.L. 28/2020. In particolare, si tratta delle somme accreditate sul conto corrente di locatori di immobili situati in comuni ad elevata intensità abitativa, i quali avevano previsto una riduzione del canone di locazione.

## [Imposte sui redditi - Agevolazioni](#)

### [Decreto Agosto: chiarimenti in merito a rivalutazione e riallineamento - Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 1° marzo 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha risposto ad alcuni quesiti, al fine di chiarire alcuni aspetti in tema di rivalutazione e riallineamento, previsti dall'art. 110, D.L. 104/2020:

- possono essere oggetto di rivalutazione anche i beni immateriali, giuridicamente tutelati alla data di chiusura di bilancio, che non siano stati capitalizzati in stato patrimoniale, ma solo imputati a conto economico;
- non possono essere rivalutati i beni materiali o immateriali che siano stati ricevuti a titolo gratuito;
- è possibile rivalutare singoli beni e non necessariamente tutti i beni appartenenti ad una categoria, ma non è possibile procedere alla rivalutazione di una porzione specifica di un singolo bene;
- possono procedere alla rivalutazione anche le imprese che hanno stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-*bis* del D.R. 267/1942, in quanto tale procedura si ritiene finalizzata a ripristinare la continuità aziendale;
- possono formare oggetto di ulteriore riallineamento anche valori di cespiti che abbiano in passato già ottenuto riconoscimento fiscale, in virtù di altre discipline;

- ai fini del riallineamento, l'opzione si considera esercitata con l'indicazione in dichiarazione (anche in dichiarazioni tardive), anche se la relativa imposta sostitutiva non è stata ancora versata;
- non è possibile rinunciare e chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva versata per aderire a precedenti regimi di riallineamento per poi aderire al regime più favorevole di cui al citato art. 110.

#### Rivalutazione del marchio d'impresa e conseguenze del passaggio ai principi IAS/IFRS - Interpello n. 105 del 14 marzo 2022

L'art. 110, D.L. 104/2020 ha previsto la possibilità, nel corso dell'esercizio 2020, per le società OIC *adopter*, di procedere alla rivalutazione dei beni immateriali e materiali presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Più in particolare, il valore fiscale dei marchi rivalutati può essere mantenuto in caso di successivo passaggio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, anche nel caso in cui l'*asset* venga eliminato dall'attivo patrimoniale, ai sensi dello IAS 38. Tale principio, infatti, prevede il divieto di iscrizione tra le immobilizzazioni del valore di marchi, teste giornalistiche, anagrafiche clienti, generati internamente. Nel caso di specie, dunque, la società procederà all'ammortamento extracontabile del bene. Inoltre, la contestuale eliminazione della riserva di rivalutazione non comporta l'eliminazione del vincolo di sospensione di imposta, il quale deve essere ricostituito con riferimento ad un'altra posta di patrimonio netto.

#### Riallineamento fiscale dei beni e principi contabili internazionali - Interpello n. 106 del 14 marzo 2022

La disciplina del riallineamento consente di adeguare il valore fiscale di un bene al suo valore civilistico, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva. Per ciò che concerne gli immobili strumentali, è possibile riallineare sia il valore del fabbricato che il valore del terreno su cui è edificato: tuttavia, il riallineamento non può eccedere il valore contabile attribuibile a ciascun *asset*. Alcune problematiche applicative possono sorgere nel caso di soggetti IAS *adopter*, i quali, per gli immobili diversi da quelli 'cielo-terra', non sono tenuti a separare il valore dei due *asset*. Nel caso di specie, le società per procedere al riallineamento del fabbricato devono scorporare il valore del terreno, il quale può essere determinato attraverso i criteri forniti dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 1/2007.

#### Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Interpello n. 107 del 14 marzo 2022

Per ciò che concerne l'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento in beni strumentali, secondo l'Amministrazione finanziaria, ciò che rileva è il momento in cui avviene la consegna del bene medesimo (e non quello del montaggio o collaudo), nel caso in cui a tale specifico momento sia stato attribuito un ruolo fondamentale.

#### Riallineamento fiscale e *Purchase Price Allocation* - Interpello n. 108 e 112 del 14 marzo 2022

L'Agenzia delle entrate ha ammesso, per i soggetti IAS *adopter*, la possibilità di procedere al riallineamento fiscale del differenziale emerso in sede di PPA, attribuibile a 'portafoglio contratti e clienti', nonché 'liste clienti'. Tale possibilità rimane valida a condizione che il bene risulti giuridicamente tutelato alla data di chiusura del bilancio e non abbia già ottenuto il riconoscimento fiscale, in virtù di altre disposizioni agevolative.

#### Regime SIIQ per le Stabili Organizzazioni - Interpello n. 109 del 14 marzo 2022

L'Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità, anche per le Stabili Organizzazioni di società estere, di aderire al regime SIIQ. In particolare, tale regime comporta il realizzo del valore normale degli immobili destinati alla locazione: sulle plusvalenze realizzate si procede a calcolare l'*entry tax*, con aliquota al 20%. Il valore fiscale da tenere in considerazione deve comprendere gli eventuali maggiori valori derivanti da operazioni di rivalutazione o riallineamento, ai sensi dell'art. 110, D.L. 104/2020, anche nel caso in cui l'accesso al Regime SIIQ avvenga prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione sia stata eseguita.

#### Regime lavoratori impatriati - Interpello n. 119 del 17 marzo 2022 e n. 159 del 28 marzo 2022

Il beneficio fiscale derivante dall'applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati, previsto dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015 non spetta nel caso in cui il lavoratore, a seguito del distacco all'estero, rientri nuovamente in Italia mantenendo il medesimo contratto, nonché datore di lavoro. Al contrario, il lavoratore che rientra in Italia in virtù di un contratto differente rispetto a quello stipulato prima del distacco, ha la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal regime in esame. Non vi deve essere continuità, dunque, tra le posizioni ricoperte dal dipendente prima e dopo il distacco.

#### *Patent box* e consolidato nazionale: le modalità di calcolo del *nexus ratio* - Interpello n. 137 del 21 marzo 2022

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito le modalità di calcolo del *nexus ratio*, ai fini *Patent box*, in caso di adesione al regime di tassazione di gruppo. Più specificatamente, tale *ratio* deve essere calcolata nello stesso modo sia che si tratti di società indipendenti, ovvero non facenti parte di un consolidato fiscale, sia che si tratti di società che aderiscono ad un regime di tassazione di gruppo.

#### Credito d'imposta: il bonus pubblicità - Interpello n. 143 del 21 marzo 2022

Il bonus pubblicità, erogato sotto forma di credito d'imposta, viene concesso a fronte di investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica o sulle emittenti televisive e radiofoniche. Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, nonché i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Ne deriva che l'utilizzo in compensazione del credito è indipendente dalle modalità di determinazione del reddito e può essere fruito da qualunque soggetto residente in Italia.

## [Covid-19: cessione del credito d'imposta per canoni di locazione - Interpello n. 153 del 24 marzo 2022](#)

L'art. 28 del D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione un credito d'imposta in riferimento agli importi mensili corrisposti a titolo di canone di locazione o leasing per l'utilizzo di immobili destinati allo svolgimento di attività commerciale. L'art. 122 del citato Decreto consente la cessione del credito, a condizione che venga utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente: in altri termini, non possono essere superati i massimali previsti per gli aiuti di Stato, i quali devono essere calcolati con riferimento all'impresa cedente. La quota residua non utilizzata dal cessionario non può essere eventualmente chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione negli esercizi successivi a quello in cui è stato ricevuto.

## [Datore di lavoro estero: regime impatriati - Interpello n. 157 del 25 marzo 2022](#)

Il regime speciale per lavoratori impatriati prevede un'agevolazione fiscale per quei soggetti che trasferiscono in Italia la propria residenza: per tali soggetti, i redditi prodotti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% o 10%, a seconda della regione di residenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015. Tali soggetti possono beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dalla residenza fiscale del datore di lavoro: non è, infatti, necessaria la residenza in Italia del datore di lavoro.

## **IVA**

### [Imponibilità ai fini IVA della cessione del contratto preliminare - Interpello n. 95 del 4 marzo 2022](#)

La cessione del contratto preliminare di compravendita immobiliare tra soggetti IVA, che prevede il (parziale) rimborso della caparra confirmatoria, è un'operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 5), D.P.R. 633/1972, le cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto sono prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, se effettuate verso corrispettivo: nel caso di specie, il rimborso della caparra ha natura di corrispettivo.

### ['Navi adibite alla navigazione in alto mare': regime di non imponibilità ai fini IVA - Interpello n. 97 dell'8 marzo 2022 e interpello n. 120 del 17 marzo 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha confermato, per i soggetti che effettuano importazioni, la non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto se sussiste il requisito della navigazione in alto mare, ai sensi dell'art. 8-bis, lettera a), D.P.R. 633/1972. Tale condizione può essere applicata anche se la nave in questione è destinata alla demolizione: nel caso di specie, per poter usufruire della non imponibilità, bisognerà fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare realizzata nell'ultimo anno di utilizzo del mezzo.

## [Note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali - Interpello n. 100 del 9 marzo 2022](#)

L'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di effettuare una variazione in diminuzione della base imponibile IVA, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 633/1972, nel caso in cui il mancato pagamento del debitore sia dovuto all'assoggettamento del medesimo ad una procedura concorsuale.

## [Cessioni intracomunitarie e non imponibilità ai fini IVA - Interpello n. 101 del 10 marzo 2022](#)

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, sono da considerarsi non imponibili ai fini IVA non solo le cessioni intracomunitarie di beni che intercorrono tra commissionario e cliente finale, ma anche quelle che avvengono tra committente e commissionario, poiché, in caso contrario, si verificherebbe una discriminazione ingiustificata rispetto al trattamento che viene riservato alle esportazioni. A conferma di questa tesi, viene citato l'art. 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 che considera esportazione anche quella intercorrente tra il committente e il commissionario e non solo quella tra quest'ultimo e il cliente finale.

## [Consulenze in favore di SGR ed esenzione IVA - Interpello n. 104 del 14 marzo 2022](#)

Le prestazioni di servizi destinate a società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento devono essere considerate come esenti dal regime IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/1972.

## [Aliquota IVA al 10% per il trattamento dei rifiuti - Interpello n. 122 del 17 marzo 2022](#)

Possono usufruire dell'aliquota IVA del 10% le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui rientrano gli interventi dedicati a strade residenziali, spazi di sosta o parcheggio, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e i complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere.

## [Applicazione separata dell'IVA per i fondi immobiliari - Interpello n. 123 del 17 marzo 2022](#)

I fondi immobiliari possono optare per l'applicazione separata dell'IVA, ai sensi dell'art. 36, comma 3, D.P.R. 633/1972, relativamente alle distinte attività economiche che vengono svolte, dandone previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.

## [Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities: il trattamento ai fini IVA - Risoluzione n. 15 del 22 marzo 2022](#)

L'Amministrazione finanziaria ha previsto l'erogazione di una agevolazione a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati, rappresentata da un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'importo agevolabile è pari al canone dovuto dal soggetto per la diffusione dei messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. Il codice tributo utilizzabile è il 6973.

## [Prova documentale del trasporto intracomunitario - Interpello n. 146 del 22 marzo 2022](#)

Una cessione di beni, effettuata ad un soggetto comunitario, per beneficiare della non imponibilità IVA, deve rispettare i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 41 del D.L. 331/1993, nonché all'art. 138 Direttiva n. 2006/112/CE. Il citato art. 41 non contiene alcun riferimento in merito ai documenti necessari da produrre per comprovare il trasporto intracomunitario: per evitare situazioni di incertezza in capo agli operatori, il Regolamento UE n. 282/2011 e la successiva Circolare n. 12/E del 2020 hanno provveduto a chiarire la necessità di elaborare una documentazione che sia in grado di provare l'effettivo trasferimento delle merci. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che non devono essere rispettati precisi requisiti formali, ma, ai fini della prova, può essere utilizzato qualunque documento dal quale sia possibile desumere la cessione intra-UE dei beni.

---

## Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Tax Professional Practice Team**

E: [it-fm-tpp@kpmg.it](mailto:it-fm-tpp@kpmg.it)

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



## Tax Newsletter n. 3/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.